Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo A.C. 3272 e abb.

Dossier n° 154 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
15 ottobre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3272 e abb.
Titolo:	Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Commissioni competenti:	VII Cultura, IX Trasporti
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

Contenuto

Il disegno di legge, presentato dal Governo al Senato il 20 aprile 2015 (A.S. 1880) ed ivi abbinato ad altri progetti di legge (poi assorbiti), è stato trasmesso alla Camera, con modifiche, il 3 agosto 2015.

Le Commissioni riunite VII e IX ne hanno avviato l'esame il 16 settembre 2015, deliberando l'abbinamento di altre proposte di legge ed approvando ulteriori modifiche.

L'**art. 1**, **novellando** l'**art. 45** del **d.lgs. 177/2005**:

- **modifica la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio** tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo che esso è stipulato **previa delibera del Consiglio dei ministri**, che stabilisce, altresì, gli indirizzi per l'emanazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico;
- **modifica la cadenza per il rinnovo** di tutti i **contratti di servizio** – sia di quello nazionale, sia di quelli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano –, che (da triennale) diventa **quinquennale**.
  Nel corso dell'esame al Senato la modifica relativa alla cadenza per il rinnovo dei contratti di servizio è stata inquadrata nell'ambito della "**concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale".**
  La portata di tale previsione non risulta del tutto chiara.
  Infatti, attualmente, l'art. 49, co. 1, del d.lgs. 177/2005 – non modificato dal testo in commento - affida la concessione alla RAI del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016. Al riguardo, nella seduta del 7 ottobre 2015, il rappresentante del Governo ha fatto presente che nelle intenzioni dello stesso Governo **la concessione dovrebbe essere rinnovata alla RAI**, senza passare necessariamente per una procedura selettiva ad evidenza pubblica, per periodi di 10 anni. Una simile determinazione, tuttavia, potrà essere assunta solo dopo che sarà maturata una riflessione conclusiva sulla *mission* della RAI;
- sostituisce, ovunque ricorra – nel solo art. 45 –, il riferimento al "servizio pubblico generale radiotelevisivo" con quello al "**servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**" *(peraltro presente anche in altri articoli del d.lgs. 177/2005);*
- introduce disposizioni contenute nell'art. 17 della L. 112/2004 (ivi inserite dall'art. 21 del D.L. 66/2014 – L. 89/2014), relative all'**articolazione territoriale** di RAI Spa e alle **trasmissioni** radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la **provincia di Bolzano** (ciò, in conseguenza dell'abrogazione dello stesso art. 17 prevista dall'art. 4 del testo in commento).
  Per il secondo profilo, intervengono alcune modifiche rispetto alle previsioni normative vigenti: è stato, infatti, eliminato il non chiaro riferimento alla considerazione dei proventi del canone (v. al riguardo, il Dossier del Servizio Studi n. 178 del 9 giugno 2014) ed è stato incrementato l'importo di € 10.313.000 (onere massimo annuo a carico della provincia di Bolzano, a valere sulle risorse di cui all'art. 79, co. 1, lett. *c)*, del DPR 670/1972, per le citate trasmissioni).

L'**art. 2** – come modificato durante l'esame in sede referente –, **novellando** l'**art. 49** del **d.lgs. 177/2005 e l'art. 4, primo comma,** della **L. 103/1975**, riforma l'assetto di ***governance*** della RAI.

In particolare, con riferimento al **Consiglio di amministrazione**:

- **riduce** (da 9) **a 7 i membri** ed elimina la previsione di nomina da parte dell'assemblea;
- inserisce fra i **requisiti** previsti per la nomina l'**onorabilità**. Inoltre, fermo restando che il mandato dei membri del CdA dura tre anni e che gli stessi sono rieleggibili una sola volta, precisa che il **rinnovo** dello stesso CdA è effettuato **entro il termine di scadenza del precedente mandato**;
- prevede che la composizione del CdA è definita favorendo: la **presenza di entrambi i sessi**; un **adeguato equilibrio fra componenti** caratterizzati da professionalità ed esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale; l'**assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti**.
  L'ipotesi del cumulo di cariche in società concorrenti sembrerebbe un sottoinsieme dell'ipotesi relativa al conflitto di interessi.Si segnala, inoltre, che sarebbe utile valutare l'opportunità di prevedere a livello legislativo i casi di conflitto di interesse, per evitare discrezionalità applicative e contenziosi futuri;
- prevede alcune **cause di incompatibilità** con la carica di membro del CdA, che determinano sia l'ineleggibilità che la decadenza, anche in corso di mandato. Si tratta di: ricoprire, o aver ricoperto nei 12 mesi precedenti la data della nomina, la carica di **Ministro**, **vice Ministro** o **sottosegretario** di Stato; ricoprire le cariche di **consigliere regionale**, **presidente della provincia** e sindaco dei **comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti** (*al riguardo, tuttavia, si veda anche quanto si prevede per la nomina dei membri designati dal Consiglio dei ministri)*;
- esclude che possano essere nominati membri del CdA coloro che: si trovino in stato di **interdizione dai pubblici uffici**, perpetua o temporanea; si trovino in stato di **interdizione legale** ovvero **temporanea** dagli **uffici direttivi delle persone giuridiche** e delle imprese, o comunque in alcuna delle situazioni indicate nell'**art. 2382 c.c.**; siano sottoposti a una **misura di prevenzione personale o patrimoniale** disposta dall'autorità giudiziaria (e disciplinata dal c.d. Codice antimafia - d.lgs. 159/2011), salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati **condannati** con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei **delitti in materia di società** (artt. da 2621 a 2641 c.c.), salvi gli effetti della riabilitazione; siano stati **condannati** con sentenza definitiva alla reclusione per un **delitto contro la pubblica amministrazione** (artt. 314-360 c.p.), la **fede pubblica** (artt. 453-498 c.p.), il **patrimonio** (art. 624-649 c.p.), l'**ordine pubblico** (artt. 414-421 c.p.), l'**economia pubblica** (artt. 499-512 c.p.), ovvero per un delitto in materia tributaria; siano stati **condannati** con sentenza definitiva alla **reclusione** per un tempo pari almeno a **2 anni** per **qualunque delitto non colposo**.
  Si dispone, dunque, che le condanne penali sono ostative della nomina quando sono definitive, cioè quando la **sentenza è passata in giudicato**, mentre la **riabilitazione** consente la nomina ad amministratore solo quando fa seguito ad una condanna relativa a illeciti societari o all'applicazione di una misura di prevenzione.
  Al riguardo, si valuti quale sia il fondamento per cui, per le altre condanne, è preclusa la nomina nonostante sia intervenuta la riabilitazione.
  Si evidenzia, inoltre, che, mentre si prevede la decadenza dell'amministratore che sia stato nominato in presenza delle situazioni ostative indicate, non viene espressamente disciplinata l'ipotesi in cui le suddette situazioni ostative si verifichino in corso di mandato;
- conferma la procedura vigente relativa alla **nomina del Presidente** del CdA, stabilendo altresì, a livello legislativo, che, previa delibera autorizzativa dell'Assemblea, il CdA può attribuire **deleghe al Presidente** nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno;
- modifica le **modalità di designazione dei membri del CdA**, stabilendo che (invece di essere indicati in parte dalla Commissione parlamentare di vigilanza e in parte dal MEF):
  - **2** sono eletti dalla **Camera** e **2** dal **Senato**, in entrambi i casi con voto limitato a uno. A tal fine, almeno 60 giorni prima della nomina, deve essere pubblicato un avviso sui siti di Camera, Senato e RAI, relativo ad una **procedura di selezione**. Le **candidature** devono pervenire almeno 30 giorni prima della nomina e i ***curriculum*** devono essere **pubblicati** sugli stessi siti;
  - **2** sono designati dal **Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal MEF (attualmente definiti dalla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2013. Per quanto qui interessa, essa prevede che non possano essere inclusi nell'istruttoria candidati che siano membri del Consiglio di una regione, una provincia autonoma, o **enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti**).
    Dunque, rispetto alla previsione in base alla quale non possono essere membri del CdA i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai **20.000 abitanti**, i **criteri** per la nomina dei membri designati dal Consiglio dei ministri, alla luce della disciplina attualmente vigente, sembrerebbero **più rigorosi**;
  - **1** è designato, attraverso **elezione**, dall'**assemblea dei dipendenti RAI**, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno 3 anni consecutivi, con modalità che garantiscano trasparenza e rappresentatività. A tal fine, almeno 60 giorni prima della nomina il CdA uscente deve organizzare la procedura di voto e pubblicarla sul sito della RAI.
- prevede che la **revocadel presidente o di uno o più membri** del CdA è **deliberata dall'assemblea dei soci** e diviene **efficace a seguito di valutazione favorevole** della **Commissione parlamentare di vigilanza**; in caso di revoca, i **nuovi componenti** sono nominati con la medesima procedura di

designazione nel termine di **30 giorni** dalla data di **comunicazione formale della valutazione favorevole** della Commissione parlamentare di vigilanza sulla delibera di revoca. Il medesimo termine è previsto in caso di dimissioni o impedimento permanente e decorre dalla data della relativa comunicazione formale;

- prevede che la disciplina di nomina del presidente e dei membri del CdA, nonché la disciplina relativa alla revoca, ha **carattere transitorio** (*pur non definendo la disciplina a regime*). In particolare, essa **si applicafino a che la quota di azioni alienate** nell'ambito del processo di dismissione della partecipazione statale nella RAI **non superi il 10%** del capitale della RAI;
- affida, in via legislativa, al CdA – fermi restando i compiti allo stesso già attribuiti dalla legge e dallo statuto – l'approvazione del **piano industriale** e del **piano editoriale**, del **preventivo di spesa** annuale, nonché degli **investimenti** che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano **di importo superiore a 10 milioni di euro**.

Ulteriori attribuzioni del CdA sono ricavabili dalla lettura delle attribuzioni della nuova figura di amministratore delegato e riguardano, fra l'altro, l'**approvazione degli atti e dei contratti aziendali aventi carattere strategico**, inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le (sole) variazioni rilevanti degli stessi, degli atti e dei contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro, nonché del (nuovo) **Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale**.

Con riferimento all'**amministratore delegato**, che **sostituisce** la figura del **direttore generale**, dispone che:

- è **nominato** (come l'attuale direttore generale) **dal Consiglio di amministrazione**, ma non più d'intesa, bensì **su proposta dell'assemblea dei soci**;
- deve possedere determinati **requisiti**. Si tratta di **esperienza** maturata, per un periodo congruo, in incarichi di analoga responsabilità o in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato, e di **assenza di conflitti di interesse** o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI (*si veda osservazione ante*)*;*
- rimane **in carica per 3 anni** – e comunque non oltre la scadenza del CdA – salva la **facoltà di revoca** da parte dello stesso CdA, sentito il parere dell'assemblea dei soci;
- **qualora sia un dipendente della RAI**, all'atto della nomina deve dimettersi dalla società o mettersi in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico;
- nell'anno successivo al termine del mandato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI;
- il suo **compenso** è determinato dal CdA, su indicazione dell'Assemblea. Allo stesso modo è determinata l'indennità da corrispondere in caso di revoca, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo;
- assicura (lui solo, e non più in collaborazione con i direttori di rete e di testata) la **coerenza della programmazione** radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal CdA;
- **gestisce il personale dell'azienda** (come il direttore generale); **nomina i dirigenti di primo livello**, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del CdA che, per i direttori di testata diviene vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi (il direttore generale "propone" al CdA le nomine dei vicedirettori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello); assume, nomina, promuove e **stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti**, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri **giornalisti** (ma, a differenza di quanto previsto per il direttore generale, non è tenuto a informarne il CdA);
- provvede anche all'**attuazione** del **piano industriale** e del **preventivo di spesa annuale** (viene meno, invece, la previsione in base alla quale il direttore generale trasmette al CdA le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti);
- sentito il parere del CdA, definisce i **criteri** e le modalità per il **reclutamento del personale** e quelli per il **conferimento di incarichi a collaboratori esterni**, in conformità con quanto previsto per le società a partecipazione pubblica (art. 18, co. 2, del D.L. 112/2008 – L. 133/2008), individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti, si può derogare a tali criteri e modalità;
- propone all'approvazione del CdA il (nuovo) **Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale**, che deve prevedere le forme migliori per rendere **conoscibili** agli **utenti** le **informazioni** sull'**attività** del **CdA**, salvi casi particolari di riservatezza, adeguatamente motivati, nonché la **pubblicazione sul sito internet** della RAI, fra l'altro: dei **curricula** e dei **compensi lordi** percepiti dai componenti degli **organi di amministrazione e controllo** e dai **dirigenti**, compresi quelli non dipendenti della RAI, nonché delle informazioni relative allo svolgimento, da parte degli stessi soggetti, di **altri incarichi** o attività professionali, o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità amministrative indipendenti; dei **criteri per il reclutamento del personale** e il **conferimento di incarichi a collaboratori esterni**; dei **criteri** per le **assegnazioni** dei

contratti di cui all'art. 49-*ter (v. infra)*.

Ulteriori attribuzioni dell'amministratore delegato sono indicate nell'**art. 3**.

Con riguardo ai **compensi**, l'art. 2 prevede che ai **componenti degli organi di amministrazione e controllo** della RAI, **ad eccezione dell'amministratore delegato**, si applica il "tetto" retributivo di 240 mila euro previsto dall'art. 23-*bis*, co. 5-*bis* e 5-*ter*, D.L. 201/2011 (conv. L. 214/2011) e dall'art. 13, D.L. 66/2014 (conv. L. 89/2014) per le società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni.

All'**amministratore delegato,** non richiamato dalla suddetta disposizione dell'art. 2, sembra applicarsi la disciplina vigente per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, che muta a seconda che si tratti di società non quotate o di società che emettono strumenti finanziari, diversi dalle azioni o titoli azionari (in entrambi i casi quotati nei mercati regolamentati).

In particolare, ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter dell'art. 23-bis i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione ed il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle **società non quotate controllate** (direttamente o indirettamente) dalle pubbliche amministrazioni non può comunque essere superiore al trattamento del primo Presidente della Corte di cassazione. In base all'art. 13 del DL 66/2014 tale limite è pari a 240 mila euro lordi.

L'art. 23-bis prevede che, per le **società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni** (commi 5-*quater* e 5-*quinquies*):

- che **emettono esclusivamente strumenti finanziari**, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché per le società dalle stesse controllate, il compenso per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può essere stabilito (né corrisposto) in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo (come previsto dal D.L. 69/2013);
- che **emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati**, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai predetti criteri (75 per cento del trattamento determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo). In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta.

Tali ultime disposizioni (commi 5-quater e 5-quinquies) si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore (21 agosto 2013) ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Esse non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore siano state adottate
riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle da esse previste.

Con riferimento alla **Commissione parlamentare di vigilanza**, l'art. 2 fa salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico e dispone che il CdA della RAI **riferisce ogni 6 mesi**, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività della concessionaria, consegnando l'**elenco degli ospiti partecipanti** alle trasmissioni. Invece, **alla Commissione non spetta più** individuare la maggior parte dei **membri del CdA** e – sembrerebbe – esprimere il proprio **parere sullo statuto** della società concessionaria.

Ulteriori competenze della Commissione – sostanzialmente, peraltro, non più esercitate – risultano soppresse.

Inoltre, l'art. 2 prevede - al di fuori della novella dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005 -, che la RAI deve **adeguareil proprio statuto** alle nuove disposizioni in materia di *governance* entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le modifiche sono deliberate dal CdA e successivamente approvate dall'assemblea straordinaria della RAI (venendo meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 5 del d.lgs. C.P.S. 428/1947, prevista dall'art. 4 del testo in esame, il parere della Commissione parlamentare di vigilanza). La medesima procedura, dunque, si intenderebbe applicabile anche **a regime** per l'approvazione dello statuto o di sue variazioni.

Infine, ribadisce che, per quanto non diversamente disposto, si applica la disciplina relativa alle società per azioni recata dal codice civile. Si tratta di una previsione già recata, anche con riferimento all'amministrazione e all'organizzazione in generale, dal comma 2 dell'art. 49 citato.

L'**art. 3 -** come modificato durante l'esame in sede referente **- riguarda le attività gestionali della RAI**. A tal fine, aggiunge **nuovi articoli** dopo l'art. 49 del d.lgs. 177/2005. In particolare:

- l'**art. 49-*bis*** dispone che l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI sono soggetti alla disciplina ordinaria di **responsabilità civile** prevista per le società di capitali. Inoltre, dispone che l'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla **pubblicazione** e all'aggiornamento con **cadenza almeno annuale** dei dati e delle informazioni previste nel **Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale** e disciplina le conseguenze dell'inadempimento. Fissa, infine, i termini per l'approvazione del

primo Piano e la pubblicazione delle informazioni in esso contenute;

- l'**art. 49-*ter*** prevede una nuova disciplina riguardante i **contratti** conclusi dalla RAI. In particolare, per un verso, **riproduce** sostanzialmente la disciplina contenuta nell'art. 19, co. 1, lett. *b)*, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006), che prevede **l'esclusione** dalla applicazione della normativa contenuta nel medesimo **Codice** per i contratti aventi per oggetto **l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione** di programmi televisivi **e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione**, riferendola espressamente ai contratti **conclusi dalla RAI**, nonché dalle **società interamente partecipate** dalla stessa RAI (in base al Bilancio RAI al 31 dicembre 2014, le **imprese controllate** da RAI S.p.A. al cui capitale sociale la stessa partecipa al 100% sono le seguenti: RAI Cinema, RAI COM, RAI Corporation (in liquidazione), RAI pubblicità); per altro verso, **estende** la suddetta **esclusione** anche ai **contratti conclusi** dalla RAI e dalle società interamente partecipate riguardanti la **commercializzazione**, la **distribuzione** e la **promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive**.
  Inoltre, stabilisce che gli stessi **contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipatenon sono soggetti agli obblighi procedurali** previsti dall'art. 27, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, relativi all'obbligo **di invito ad almeno cinque concorrenti**, se ciò è compatibile con l'oggetto del contratto.
  Infine, introduce una **deroga** finalizzata ad escludere, per i **contratti conclusi dalla RAI** e dalle società interamente partecipate aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di **importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**, gli **obblighi procedurali** previsti per tali tipologie di contratti dal d.lgs. 163/2006. La disposizione sembra essere riferita a tutti i contratti conclusi dalla RAI.
  Relativamente all'**ampliamento della fattispecie dei contratti esclusi** dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, si segnala che la **disciplina europea** provvede a escludere dal suo ambito di applicazione gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici (art. 16 dir. 2004/18/UE e art. 10dir. 2014/24/UE che dovrà essere recepita entro il 18 aprile 2016 attraverso il disegno di legge di delega al Governo, attualmente in corso di esame-A.C. 3194-A).
  Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire che tale disposizione è prevista in coerenza con la normativa europea sulla materia.
  In particolare, andrebbe esplicitate la portata della deroga considerato che sembra essere riferita a tutti i contratti conclusi dalla RAI di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sia a quelli esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, sia a quelli non esclusi.
  Per quanto riguarda invece gli appalti non esclusi dal Codice, andrebbero verificati gli effetti dell'esclusione dagli obblighi procedurali del Codice medesimo, tenuto conto che anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto di talune regole volte ad assicurare, tra l'altro, l'osservanza delle norme e dei principi dei trattati istitutivi dell'Unione europea.

Si segnala che il ddl A.C. 3194-A reca tra i principi e criteri direttivi l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina in coerenza con le direttive europee del 2014 in materia di appalti pubblici e concessioni, nonchè la definizione di una specifica disciplina per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

- l'**art. 49-*quater*** prevede che nello statuto della RAI è definito il numero massimo di **dirigenti non dipendenti** cui possono essere attribuiti **contratti a tempo determinato**. In ogni caso, costoro devono essere in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. I relativi incarichi cessano decorsi 60 giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, salvo che abbiano una durata inferiore.

L'**art. 4** dispone, anzitutto, l'**abrogazione** di disposizioni superate dalle nuove previsioni.

Inoltre, **delega** il Governo a emanare, **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, un **decreto legislativo** per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal d.lgs. 177/2005.

Per l'emanazione del decreto legislativo, oltre a disporre il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 16 della L. 112/2004 (in attuazione del quale è stato emanato lo stesso d.lgs. 177/2005) – relativi al coordinamento delle norme vigenti, anche al fine di assicurare l'attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – prescrive:

1. il **riordino e la semplificazione normativa** – con **indicazione espressa delle norme abrogate** –, anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riferimento alle diverse piattaforme tecnologiche;
2. la trasmissione di **contenuti destinati specificamente ai minor**i, che tengano conto delle esigenze e

della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
3. la diffusione delle **trasmissioni** televisive e radiofoniche di pubblico servizio **su tutto il territorio nazionale**;
4. la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in **lingua tedesca e ladina** per la provincia autonoma di **Bolzano**, in lingua **ladina** per la provincia autonoma di **Trento**, in lingua **francese** per la regione autonoma **Valle d'Aosta** e in lingua **slovena** per la regione autonoma **Friuli-Venezia Giulia**.

Con riguardo ai principi direttivi di cui ai numeri da 2 a 4, si tratta della riaffermazione di principi contenuti in previsioni già vigenti, relative a taluni obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo (art. 45, co. 2, lettere *a)*, *f)*, ed *h)*, del d.lgs. 177/2005).
Definisce, infine, la procedura di emanazione dei decreti.

L'**art. 5** – come modificato durante l'esame in sede referente – prevede che **le nuove disposizioni sulla composizione e la nomina del CdA si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo** alla data di entrata in vigore della legge. Dispone, altresì, che, in caso di dimissioni o impedimento permanente, ovvero di **revoca** del Presidente o di uno o più membri del CdA, fino al primo rinnovo dello stesso CdA si applicano le previsioni dell'art. 49 del d.lgs. 177/2005 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge.
Inoltre, sempre fino al primo rinnovo del CdA successivo alla data di entrata in vigore della legge, il **direttore generale**, oltre alle funzioni ad esso attribuite dallo statuto, esercita anche le **funzioni** e le **responsabilità** attribuite all'**amministratore delegato**. Con riguardo alla **partecipazione alle riunioni del CdA**, senza diritto di **voto,** il testo reca previsioni solo con riferimento a tale fase di prima applicazione, confermando esplicitamente tale facoltà attualmente attribuita al direttore generale.
Si valuti l'opportunità di chiarire se tale facoltà riguardi anche la figura dell'amministratore delegato.

Relazioni allegate o richieste

Al ddl A.S. 1880 erano allegate relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi di impatto della regolamentazione, analisi tecnico-normativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'**ordinamento della comunicazione** rientra tra le materie di legislazione concorrente, per le quali allo Stato è riservata la definizione di principi fondamentali e alle regioni la normativa di dettaglio (art. 117, terzo comma, Cost.).

In materia si ricorda che, con sentenza 225/1974, la **Corte costituzionale** aveva osservato che, "non potendosi minimamente dubitare che nell'attuale contesto storico la radiotelediffusione soddisfi un bisogno essenziale della collettività, si deve convenire che trattasi di un **servizio pubblico essenziale, caratterizzato da** quel **preminente interesse generale** che la norma costituzionale richiede perché legittimamente possa essere disposta la riserva".
Tale qualificazione era stata poi sancita a livello normativo con **l'art. 1, primo comma, della L. 103/1975.**
Da ultimo, l'art. 6 della L. 112/2004 – abrogato dal **d.lgs. 177/2005**, ma sostanzialmente ripreso nell'**art. 7** di quest'ultimo – ha previsto che **l'informazione costituisce un servizio di interesse generale** (L'espressione servizi d'interesse economico generale (poi SIEG) è richiamata nell'art. 86, par. 2, Tr CE (ora, art. 106, TFUE) e per essi si intendono i servizi di mercato cui gli Stati membri impongono specifici obblighi di servizio pubblico in virtù di criteri di interesse generale). Lo stesso d.lgs. ha dunque individuato compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere e, come si è visto nel par. Contenuto, ha disciplinato la *governance* della stessa.

Più in generale, si ricorda che la Corte ha rilevato (sentenza 336/2005) come la materia "ordinamento della comunicazione" possa intersecarsi con le materie di competenza esclusiva statale "concorrenza" e "coordinamento informativo e statistico" (art. 117, secondo comma, lett. *e*) ed *r*). Ciò in un contesto in cui, già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, era stato sottolineato il legame fra ordinamento della comunicazione e tutela della libertà di informazione, e, quindi, del valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (sentenza 348/1990).

Relativamente alle norme sui contratti conclusi dalla RAI, si ricorda che nella sentenza 401/2007 la Corte costituzionale ha ritenuto che l'attività contrattuale della pubblica amministrazione si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica**: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia "tutela della concorrenza" segue un momento negoziale riconducibile alla materia "ordinamento civile". Nella medesima sentenza, la Corte ha altresì affermato che "anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria può giustificare un intervento unitario da parte del legislatore statale".**

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il servizio pubblico radiotelevisivo trova fondamento costituzionale nei principi della libertà di parola e nel diritto di informare e di essere informati (art. 21 Cost.).

Nella sentenza 284/2002 la Corte costituzionale ha ribadito che il venir meno del monopolio statale delle emissioni televisive non ha fatto venir "l'esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico servizio pubblico radiotelevisivo **esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica**", che risiede nella sua funzione specifica, volta a soddisfare il citato diritto all'informazione ed i connessi valori costituzionali, primo fra tutti il pluralismo, nonché a diffondere la cultura "per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese".

Precedentemente, nella già citata sentenza n. 225/1974, la Corte costituzionale aveva sancito il principio secondo cui, nello stabilire le "condizioni minime necessarie perché il monopolio statale possa essere considerato conforme ai principi costituzionali", la legge deve prevedere, tra l'altro, che "gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne l'obiettività".

Per completezza, si richiama anche la prenuncia della Corte costituzionale, nella **sentenza 69/2009,** relativa al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in persona del suo Presidente *pro-tempore*, contro il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente del Consiglio dei ministri, affinché la Corte costituzionale dichiarasse che non spettava al Ministro dell'economia e delle finanze, anche d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare, nell'Assemblea degli azionisti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di conforme deliberazione adottata dalla stessa Commissione parlamentare.

La Corte ha evidenziato in tale sede che "La garanzia di indipendenza dei titolari di una carica, richiesta, a vario titolo, dalla Costituzione o dalla legge, esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca. Il primo obbedisce alla logica della scelta discrezionale delle persone ritenute più capaci e meglio in sintonia con il soggetto che nomina; il secondo implica un giudizio sull'operato del componente dell'organo, che non può essere lasciato – pena la perdita del minimo di tutela della sua indipendenza – alla libera e incontrollata decisione di chi lo ha nominato.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il filtro della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza serve a contemperare il potere di revocare il soggetto nominato, che si giustifica per evitare che lo stesso divenga esente da responsabilità, con il necessario controllo da parte del Parlamento, che svolge il ruolo di massimo garante dell'adempimento, da parte dei membri del consiglio di amministrazione, dei doveri di obbiettività ed imparzialità imposti dall'art. 21 Cost.".

Con tale sentenza, la Corte ha dichiarato che non spettava al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare nell'Assemblea degli azionisti della RAI – Radio Televisione Italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di previa deliberazione adottata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 4 conferisce al Governo una delega.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.